

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE**  
**SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

"La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riordino degli istituti professionali;

considerato che l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica:

al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponga un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

al comma 4, stabilisce che per l'attuazione del predetto piano, con uno o più regolamenti, siano fra l'altro ridefiniti i curricula vigenti nei diversi riordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009 e di quello del Consiglio di Stato espresso in data 21 dicembre 2009;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dall'Ufficio di Presidenza;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni.

1) All'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122».

2) All'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico» con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale regionali, anche al fine di riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, rispondendo in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale ed europea.

3) Si invita ad inserire, all'articolo 6, una norma tale per cui nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nelle Regioni autonome, ove previsto dalla legislazione provinciale e regionale autonoma, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province e regioni autonome realizzano corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione del proprio Statuto, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito.

4) Si reputa altresì necessario ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

5) Si sollecita l'introduzione, all'articolo 8, di una disposizione volta a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei

relativi corsi e il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6) Sempre all'articolo 8, occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato D), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero.

7) Si invita a prevedere un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli di apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

8) Occorre richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei.

9) All'articolo 8, comma 4, lettera a), si invita a valutare l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso.

10) Si sollecita la previsione di una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale.

Si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:

a) Si invita a valutare l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni.

b) Occorre favorire l'utilizzo della quota dell'autonomia ampliando la determinazione degli organici a livello regionale.

c) Si invita a definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche al fine di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

d) In merito all'indirizzo «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», si giudica necessario prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica, nonché valutare l'opportunità di rivedere la previsione di aumentare il monte orario delle discipline teoriche, a scapito delle ore laboratoriali, inserendo altresì tra le discipline teoriche l'insegnamento della matematica e dell'informatica, di psicologia della comunicazione e lo studio della seconda lingua straniera.

e) Si invita a valutare l'opportunità di istituire Poli per il Turismo, ovvero istituti di istruzione superiore che comprendano l'istituto tecnico per il turismo e quello professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

f) In ordine agli istituti professionali del settore industria e artigianato, si invita a valutare l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche al fine di evitare di compromettere gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento.

g) Tenuto conto delle preferenze degli utenti, si ritiene opportuno salvaguardare le competenze proprie dell'albo professionale dei periti agrotecnici, collocandoli nell'area della produzione anziché in quella dei servizi."